



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAIMERI FABRIZIO

Nella seduta del 07/10/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Con ricorso presentato il 9 aprile 2014, il ricorrente, rappresentato da un legale di fiducia, espone che, nel marzo 2008, stipulava con la parte resistente, un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio rimborsabile in n. 120 rate mensili da € 208,00; alla stipula del prestito corrispondeva € 1.188,19 quale "commissione cessionario"; € 2.995,20 per "commissioni accessorie"; € 833,27 per oneri assicurativi. Il finanziamento veniva estinto anticipatamente in corrispondenza della 13a rata di rimborso nel maggio 2009; nel ricorso, chiede il rimborso degli oneri corrisposti anticipatamente, calcolati sulla base del criterio proporzionale *ratione temporis*.

L'intermediario non presentava controdeduzioni.

Il ricorrente ha chiesto all'Arbitro, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali disponenti la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione finanziaria comunque denominate, a fronte dell'anticipata risoluzione del rapporto contrattuale, e per l'effetto condannare la parte resistente alla restituzione degli importi anticipatamente corrisposti:

- € 1.059,46 per le "commissioni cessionario";
- € 2.670,72 per quelle accessorie;
- € 742,99 per i costi assicurativi;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- per un totale di € 4.473,71 oltre gli interessi legali e le spese per l'assistenza difensiva.

## DIRITTO

Il Collegio in primo luogo censura il comportamento non collaborativo mantenuto dall'intermediario che non ha fornito né controdeduzioni né riscontro al reclamo, mostrando così scarsa o nulla attenzione e considerazione, oltre che allo scrivente Collegio, anche al cliente.

Ciò precisato, il Collegio osserva che il contratto di finanziamento agli atti si limita a prevedere gli importi degli oneri e commissioni senza fornire alcuna ulteriore precisazione circa il loro contenuto, non specificando in alcun modo la natura delle attività remunerate da dette voci di costo. Pertanto, in mancanza di altra documentazione contrattuale (fogli informativi, documenti di sintesi) e delle controdeduzioni dell'intermediario, si riscontra un'opacità delle previsioni contrattuali in presenza della quale, questo Collegio si è sempre orientato per un rimborso delle commissioni parametrato alla durata residua del finanziamento (cfr da ultimo, Collegio di Coordinamento n. 6167/14 e *ex multis*, Collegio di Napoli n. 727/14).

Il Collegio ha altresì verificato che gli importi indicati dal ricorrente corrispondono a un'esatta applicazione del metodo *pro rata temporis*, cioè del criterio proporzionale.

## P.Q.M.

**In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 4.473,71, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura di € 200,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO